

DELIBERA N.182/10/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n.73/09/DIT avviato nei confronti della società Telunit S.p.A. per la violazione dell'art. 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l'art. 17, comma 6, della delibera n.4/06/CONS

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 28 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS (di seguito *"Regolamento"*);

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40 di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 4/06/CONS, del 12 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 febbraio 2006, n. 33, così come modificata dalla Delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, in particolare l'art. 17, comma 6;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 73/09/DIT, ed il relativo verbale di accertamento del 21 dicembre 2009, notificato alla società Teleunit S.p.A. con sede legale in S. Andrea delle Fratte (Perugia), via Monteneri, in data 21 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla predetta società la violazione dell'art. 70 del d.lvo n. 259/2003 in combinato disposto con l'art. 17, comma 6, della delibera n. 4/06/CONS, così come modificata dalla delibera

274/07/CONS, per aver attivato il servizio di telefonia vocale in WLR sull'utenza n. yyyy intestata al sig. YYY, senza aver fornito prova del consenso inequivoco dell'utente all'attivazione del servizio stesso;

SENTITA la società Teleunit S.p.A. nel corso dell'audizione dell'11 marzo 2010;

VISTI gli atti del procedimento ed in particolare la memoria difensiva della società Teleunit S.p.A. e l'allegata documentazione cartacea ed elettronica, pervenute in Autorità in data 5 febbraio 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Teleunit S.p.A.

La società Teleunit S.p.A. (di seguito anche "Teleunit"), negli scritti difensivi prodotti e nel corso dell'audizione dell'11 marzo 2010, ha eccepito quanto segue:

i. le procedure seguite da Teleunit S.p.A. per la promozione e conclusione dei contratti di fornitura di servizi di telecomunicazione sono pienamente conformi alla normativa legislativa e regolamentare e garantiscono la libertà di scelta dei propri clienti. A supporto di ciò, l'operatore ha evidenziato che questa stessa Autorità, nel parere reso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 595/09/CONS in data 28 ottobre 2009, ha dichiarato che la procedura di *teleselling* utilizzata da Teleunit sia idonea a garantire che il consenso reso dagli utenti alla conclusione del contratto sia inequivoco ed informato;

ii. con riferimento al caso di specie, il gestore ha rilevato che, nel corso della conversazione telefonica, regolarmente registrata, sono stati forniti in modo compiuto ed esaustivo tutti i dettagli relativi al servizio telefonico proposto, così come le informazioni inerenti ai diritti degli utenti e che, pertanto, il consenso all'attivazione del servizio (reso dalla signora XXX, coniuge dell'intestatario dell'utenza), sia stato consapevole ed informato;

iii. la società ha altresì sottolineato che la conclusione del contratto è stata confermata mediante invio al domicilio del cliente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (allegato alla suddetta memoria), della documentazione contrattuale, c.d. "*Welcome Kit*", contenente tutte le informazioni relative ai servizi forniti dalla Società.

II. Valutazioni dell'Autorità

A seguito della notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio n. 73/09/DIT, Teleunit ha prodotto una memoria difensiva (Prot. 6910 del 5 febbraio 2010) alla quale ha allegato la registrazione vocale del consenso all'attivazione del servizio *Wholesale Line Rental* in contestazione sull'utenza n. yyyy intestata al sig. YYY.

Dalla disamina di questa documentazione è emerso che:

i. il gestore, successivamente alla notifica di avvio del procedimento sanzionatorio, ha fornito la prova inequivoca del preventivo consenso della sig.ra XXX, coniuge dell'intestatario dell'utenza n. yyyy, sig. YYY, all'attivazione del servizio di telefonia vocale in WLR oggetto di contestazione;

ii. dalla registrazione della conversazione telefonica, inoltre, è possibile rilevare l'idoneità della procedura di *teleselling* utilizzata da Teleunit ad assicurare che il cliente fosse pienamente consapevole della natura della telefonata e, dunque, degli effetti sul piano dei rapporti giuridici derivanti dalla prestazione del consenso alla registrazione. La sig.ra XXX, pertanto, ha reso un consenso inequivoco e informato alla conclusione del contratto, dichiarando alla società telefonica di essere interessata al servizio e di poter disporre dell'utenza n. yyyy in quanto espressamente delegata dall'intestatario (suo marito), autorizzando la registrazione della telefonata;

iii. la procedura di stipulazione del contratto si è conclusa con l'invio al domicilio dell'utente, tramite raccomandata AR, della documentazione contrattuale (c.d. "Welcome kit") inclusiva di tutte le informazioni e di tutti i dettagli prescritti dalla normativa in materia;

iv. alla luce di quanto innanzi premesso, deve ritenersi che la condotta della società Teleunit S.p.A. non risulti idonea in concreto a violare la previsione di cui all'articolo 70 del d.lvo n. 259/2003 in combinato disposto con l'art. 17, comma 6, della delibera n. 4/06/CONS, così come modificata dalla delibera 274/07/CONS, avendo il gestore adempiuto agli obblighi prescritti da queste disposizioni.

RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che sussistono le condizioni per disporre l'archiviazione dell'addebito contestato;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento in discussione;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 73/09/DIT del 21 dicembre 2009 avviato nei confronti della società Teleunit S.p.A. per le motivazioni sopra esposte.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 28 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola